

Ricorso n.8 Anno 2009

Contro: **NUOVA ANDREA**

FASHION spa

G. rel. dr.ssa Laura Liguori

Oggetto: **sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza**

*sent. 8/09
Crou. 200
Ref-ris 200
A.S. 8/09*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ISERNIA

Il Tribunale di Isernia, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| - dr. Guido GHIONNI | - Presidente - |
| - dr. Francesco FERDINANDI | - Giudice |
| - dr.ssa Laura LIGUORI | - Giudice - relatore ed estensore- |

ha pronunciato

la seguente

SENTENZA

Dichiarativa di insolvenza ai sensi del D.L.n.347/2003 convertito in L.n.39/2004

successive modificazioni ed integrazioni nei confronti della **NUOVA ANDREA**

FASHION spa – con sede in Milano alla via Pontaccio n. 21 C.F.07478460152

Letto il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza della **NUOVA ANDREA**

FASHION spa -depositato in data 20.2.2009 dalla procedura di amministrazione straordinaria ITIERRE spa in persona dei Commissari Straordinari Avv. Stanislao Chimenti, Dott. Roberto Spada e Dott. Andrea Ciccoli nominati con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico del 12.2.2009;

Visto il decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico del 12.2.2009 con il quale è stata disposta – con decorrenza immediata l'ammissione della ITTIERRE spa alla



amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L.n.347/2003 convertito in legge n.39/2004 e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che con decreto del 12.2.2009 sono stati nominati i Commissari Straordinari Avv. Stanislao Chimenti, Dott. Roberto Spada e Dott. Andrea Ciccoli ai quali è stata affidata la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni della società;

vista la sentenza emessa in data 18.2.2009 con cui questo Tribunale ha accertato lo stato di insolvenza della ITTIERRE spa;

vista le missive del Presidente del Consiglio di Amministrazione della NUOVA ANDREA FASHION spa del 18.2.2009 e del 23.2.2009 con la quale è stata rappresentata ai Commissari Straordinari di ITTIERRE spa la situazione finanziaria della società e l'incapacità della stessa di far fronte agli impegni assunti;

Letta l'istanza avanzata dai Commissari Straordinari in quali rappresentavano la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 81 del D.Lgs. n.270/99 chiedevano l'estensione ad NUOVA ANDREA FASHION spa della procedura di Amministrazione Straordinaria;

Visto il decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico del 24.2.2009 con il quale è stata disposta l'ammissione della NUOVA ANDREA FASHION spa alla amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.L.n.347/2003 convertito in legge n.39/2004 e successive integrazioni e modificazioni ai fini dell'estensione della procedura di amministrazione straordinaria con preposizione degli stessi organi nominati per la procedura madre;

accertata la competenza territoriale del Tribunale di Isernia ancorchè la sede della NUOVA ANDREA FASHION spa sia posta in Milano disponendo il comma III dell'art. 3 del DL n.347/2003 conv. in L.n.39/2004 nel senso che *"quando ricorrono le condizioni di cui all' articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla*

procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo , presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all' articolo 2, comma 1";;

considerato che l'appartenenza della società NUOVA ANDREA FASHION spa al gruppo ITTIERRE discende dalla circostanza che quest'ultima detiene il 90% delle azioni della NUOVA ANDREA FASHION spa sia da quanto disposto dall'art. 3 comma 3 del DLgs. N. 347/2003 che individua le imprese partecipate in quelle che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria per lo svolgimento di servizi necessari allo svolgimento dell'attività;

considerato che la NUOVA ANDREA FASHION spa da quanto emerge dalla relazione dell'Amministratore Delegato, vanta crediti verso società appartenenti al gruppo IT Holding per €7.880783,50 di cui €1.382.130,07 verso ITTIERRE spa in Amministrazione Straordinaria.

Esaminata la documentazione depositata dalla Amministrazione Straordinaria ITTIERRE spa – anche a seguito del termine appositamente concesso dal Collegio -in relazione alla situazione della NUOVA ANDREA FASHION spa (in particolare: organigramma del Gruppo; visura Camerale della NUOVA ANDREA FASHION spa; bilancio d'esercizio al 31.12.2006 ed al 31.12.2007 e bozza della situazione patrimoniale al 31.12.2008, istanza al Ministro per lo Sviluppo Economico per l'ammissione alla amministrazione straordinaria; decreto del Ministro);

Ascoltati, inoltre, i Commissari Straordinari i quali si sono riportati al ricorso;

Ritenuto che il presupposto dell'insolvenza trova conferma sia nelle considerazioni già espresse da questo Tribunale nella sentenza emessa in data 18.2.2009 con la quale si è proceduto ad accertare lo stato di insolvenza della ITTIERRE spa sia nella situazione patrimoniale della NUOVA ANDREA FASHION spa (cfr. risultanze dei bilanci

depositati e della situazione patrimoniale al 31.12.2008) destinata a subire dirette ed immediate conseguenze finanziarie a seguito dell'ammissione della società controllante alla procedura di amministrazione straordinaria come affermato dallo stesso amministratore delegato nella missiva inviata ai Commissari Straordinari;

ritenuto che i principali fattori determinati lo stato di insolvenza della NUOVA ANDREA FASHION spa possano essere rinvenuti in:

problemi economici e finanziari della società madre alla quale compete il sostegno finanziario ed operativo della controllata;

situazione patrimoniale della NUOVA ANDREA FASHION spa ove risulta che la società ha debiti correnti pari ad €17.319.605,00 e crediti verso le società del gruppo IT Holding per €7.880.783,50 di cui €1.382.130,07 verso ITTIERRE spa in Amministrazione Straordinaria;

considerato che i dati sopra evidenziati, relativi alla composizione ed all'ammontare del passivo ed alla riferibilità di gran parte dei crediti a società del gruppo, nelle attuali condizioni non consentono di ipotizzare un risanamento della situazione patrimoniale, data la dipendenza economica e finanziaria dalla capogruppo;

ritenuto, pertanto, che si renda necessario procedere all'applicazione del disposto dell'art. 80 d.lgs. n.270/1999 e dell'art. 3 comma III del d.l. n.347/2003 ed alla estensione della procedura di amministrazione straordinaria anche alla NUOVA ANDREA FASHION spa affinché si addivenga alla gestione unitaria della insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi di procedura;

considerato che l'art. 81 del D.lgs. n. 270/1999 non prevede la sussistenza dei requisiti del livello di indebitamento e del numero dei dipendenti per l'estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

considerato che al Tribunale , nella procedura in oggetto, è demandato esclusivamente il vaglio relativo alla sussistenza dello stato di insolvenza e dei presupposti per l'estensione;

PQM

Visti gli artt.4 comma I D.L.n.347/2003 convertito in L.n.39/2004 e l'art. 8 del D.Lgs. n. 270/1999;

visto l'art. 80 dlgs n.270/1999 e l'art. 3 comma III del dl n.347/2003

DICHIARA

lo stato d'insolvenza di NUOVA ANDREA FASHION spa – con sede in Milano alla via Pontaccio n. 21 C.F.07478460152

NOMINA

la dott.ssa Laura Liguori Giudice Delegato per la procedura;

ASSEGNA

Ai creditori ed ai terzi che vantano diritti mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore, termine fino al 30/6/09 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;

FISSA

L'adunanza per l'esame dello stato passivo l'udienza del 15/7/2009 ore 9.30, dinanzi al giudice delegato.


La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Manda alla cancelleria degli adempimenti di cui all'art. 17 del RD 267/1942 nonché per la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t. ed al Tribunale di Milano.

Così deciso in Isernia, 11 marzo 2009.


Il giudice estensore

dr. ssa Laura Liguori



Il Presidente

dr. Guido Ghionni



11P B 15

11 MAR. 2009

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO COMUNICAZIONE A :

1. DR. ANDREA CICCOLI - COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'
ITTIERRE SPA ZONA INDUSTRIALE PETTORANELLO DI MOLISE
2. AVV. STANISLAO CHIMENTI COMMISSARIO
STRAORDINARIO DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE
DELLA SOCIETA' ITTIERRE SPA ZONA INDUSTRIALE
PETTORANELLO DI MOLISE
3. DR. ROBERTO SPADA COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'
ITTIERRE SPA ZONA INDUSTRIALE PETTORANELLO DI MOLISE
4. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO UFFICIO XVII
DIPARTIMENTO COMPETITIVITA' IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-
TEMPORE - ROMA
5. NUOVA ANDREA FASHION SPA CON SEDE IN MILANO, IN PERSONA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, VIA
PONTACCIO 21.
6. CANCELLERIA FALLIMENTARE TRIBUNALE DI MILANO

Terre

[Signature]

TRIBUNALE IS
GIUDIZIARIO
VIO COLOMBRINO

Unep Tribunale di Isernia - relazione di notifica

A richiesta della Cancelleria Civile Tribunale di Isernia, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'intestato Ufficio, ho notificato copia dell'antescritta sentenza a: **Dr. Roberto Spada** – Commissario straordinario domiciliato per la carica presso la sede della società Ittierre spa, zona industriale Pettoranello del Molise mediante consegna effettuata a mani di GABBA STEFANIA, impiegata amministrazione delegata al ritiro atti per tale qualificatosi.

Pettoranello del Molise,

21/03/08

L'Ufficiale Giudiziario
Maurizio Colombrino



DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, VIA
PONTACCIO 21.
6 CANCELLERIA FALLIMENTARE TRIBUNALE DI MILANO
Isernia



TRIBUNALE IS
OFF. GIUDIZIARIO
MAURIZIO COLOMBRINO